



Città di Lomazzo

Provincia di Como

CAP 22074
Piazza IV Novembre, 4
Cod.Fisc.e Part.I.V.A. 00566590139

Tel. 02-9694121-Fax 02-96779146
e-mail: info@comune.lomazzo.co.it
pec: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
sito web. www.comune.lomazzo.co.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 21-03-2023

OGGETTO: Approvazione definitiva della variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell' art. 13 della L.R.11 marzo 2005 n. 12, modifica di opere pubbliche e di interesse generale e ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di marzo alle ore 19:00, nella sede Comunale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

RUSCONI GIOVANNI	P	MOLTENI PAOLA	P
ARRIGHI SAMUELE	P	MONTI ALBERTO	P
BENZONI VALERIA	P	SPEZIALI ALESSANDRO	A
CONOSCITORE ANNAMARIA	P	STORNI SIMONE	P
CORBELLA FABIO	P	VILLA LAURA	P
FUSARO NICOLA	P	VITALE MARIANGELA	P
GALLI LUCA	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Bellegotti Dott.ssa Marina.

Il Signor RUSCONI GIOVANNI, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO: Approvazione definitiva della variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell' art. 13 della L.R.11 marzo 2005 n. 12, modifica di opere pubbliche e di interesse generale e ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita l'Arch. Fabio Corbella a illustrare l'argomento in relazione alle modifiche introdotte rispetto all'adozione.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2012 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n° 12 del 20/03/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 13/02/2014 veniva approvata successiva Variante al P.G.T., pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n° 10 del 05/03/2014;
- con la deliberazione del presidente della Provincia di Como n° 7 del 10/02/2015 si approvavano le “modifiche al perimetro del PLIS Parco del Lura nei Comuni di Cassina Rizzardi, Guanzate, Lomazzo, Rovello Porro”;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19/11/2017 veniva approvata Variante al P.G.T., pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n° 12 del 21/03/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2018 veniva approvata Variante al P.G.T., pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n° 25 del 20/06/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 22/12/2019 si è provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano vigente approvato con la delibera di cui sopra, di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale come previsto dalle modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28.11.2014, n. 31 previste dalla legge regionale n. 17/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 21/05/2020 e successiva n° 32 del 29/09/2020 di rettifica è stata effettuata una modifica al Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 15 comma 9 della Legge Regionale 12/2005;
- con delibera di Consiglio Comunale n°23 del 23/07/2020 è stata effettuata la correzione di errori materiali e interpretazione autentica degli atti del PGT non comportanti variante urbanistica ai sensi di quanto disposto dall'art.13 comma 14bis della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i;
- con Delibera di Consiglio n. 4 del 21/01/2020 è stata adottata, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., la variante parziale degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata al recepimento della modifica del “Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura”;
- con Delibera di Consiglio n. 42 del 26/11/2020 è stata approvata, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., la variante parziale degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata al recepimento della modifica del “Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura”;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n° 100 del 22/09/2020 con la quale è stato dato formale avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (art. 13 della L.R.11 marzo 2005 n. 12), modifica di opere pubbliche e di interesse generale – ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio;
- la determina n. 33 del 06/06/2022 avente ad oggetto l'integrazione dell'elenco da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione;

- la determina n° 689 del 28/12/2019 con la quale è stato affidato all'Arch. Laura Ferrari l'incarico di redigere la variante di cui all'oggetto;
- la determina n° 492 del 30/09/2020 con la quale è stato affidato alla società N.Q.A. Nuova Qualità Ambientale s.r.l., l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività attinenti al processo di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al PGT di cui all'oggetto;
- la determina n° 498 del 29/09/2021 con la quale è stato dato incarico al Dott. Cereda Michele per la redazione dell'approfondimento dell'indagine forestale per la redazione del PGT o di loro varianti che prevedono la rilocalizzazione del consumo di bosco attribuito dal PIF;
- la determina n° 498 del 02/10/2020 con la quale è stato dato incarico al Dott. Bruno Vittorio per aggiornamento degli elaborati relativi all'allegato geologico del PGT e analisi compatibilità e asseverazione della congruità geologica per variante puntuale al PGT di modifica di opere pubbliche e di interesse generale - ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio;

Dato atto che:

- l'avviso di avvio della predetta procedura di V.A.S. e di variante urbanistica al P.G.T. prot. 20942 del 06/10/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet comunale, su "Il Giornale di Lombardia" oltre che sul sito regionale SIVAS a partire dal 06/10/2020 e chiunque abbia avuto interesse ha potuto presentare suggerimenti, proposte o istanze alla procedura di variante urbanistica al P.G.T. e di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- in data 04/03/2022 sono stati messi a disposizione sul sito web comunale e sul sito SIVAS il Rapporto Preliminare, la documentazione di variante e di aggiornamento del PIF e che la documentazione suindicata è stata depositata in libera visione per il pubblico e i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- in data 08/04/2022 è stata effettuata la I Conferenza di Valutazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale Strategica dove sono stati presentati la proposta Variante al PGT, il Rapporto Preliminare e l'aggiornamento al PIF che contiene le modalità e le considerazioni di valutazione e si è data lettura dei contributi formulati;
- a seguito della I Conferenza di verifica di non assoggettabilità a VAS l'Autorità Competente in accordo con l'autorità procedente in data 06/05/2022 con nota a prot. 11948 ha decretato di assoggettare alla VAS la variante puntuale di PGT, modifica di opere pubbliche e di interesse generale, a seguito dei pareri pervenuti dagli Enti territorialmente competenti;
- in data 06/06/2022 sono stati messi a disposizione sul sito SIVAS e sul sito istituzionale del comune di Lomazzo i documenti relativi alla VAS della variante puntuale di PGT, la proposta Variante al PGT e l'aggiornamento al PIF modifica di opere pubbliche e di interesse generale e depositati in libera visione per il pubblico e i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- in data 20/07/2022 è stata effettuata la II Conferenza di Valutazione dove sono stati presentati la proposta di Variante al PGT, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica e la proposta di aggiornamento del PIF che contiene le modalità e le considerazioni di valutazione e si è data lettura degli apporti verbali e scritti nonché dei contributi formulati;

- in data 11/03/2022 è stato pubblicato l'avviso di consultazione con le parti sociali ed economiche ai sensi dell'art.13 comma 3 della Legge Regionale 12/2005, ed è stato attivato il relativo confronto mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
- in data 11.10.2022 con delibera di Consiglio n° 36 è stata adottata la variante parziale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Lomazzo di cui all'avviso pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 26 ottobre 2022 e sul quotidiano "Il Giornale" sempre il giorno 26 ottobre 2022.
- la Variante al PGT è stata depositata presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della L.R. 12/2005, per un periodo di trenta giorni consecutivi, a far data dal 26.10.2022, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, entro il 27.12.2022;
- a seguito del deposito e della pubblicazione degli atti di Variante al PGT, sono state presentate n. 18 osservazioni;
- è inoltre stato riscontrato da parte dell'ufficio Tecnico l'errata indicazione del Reticolo Idrico Minore (RIM) lungo il perimetro dell'ambito di completamento AC1 al confine con il Comune di Cadorago, conseguente al mancato recepimento negli atti del PGT vigente della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2014 avente ad oggetto "Correzione di errore materiale negli atti del Reticolo idrico minore vigente ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/05 e s.m.i.". ed evidenziata la necessità di recepire il corridoio di salvaguardia infrastrutturale così come indicato nell'Allegato E – Aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022;
- con Provvedimento dirigenziale n. 29/2023 del 17.02.2023 del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, pervenuta al Comune di Lomazzo con nota prot. 4087 del 17.02.2023, Provincia di Como ha espresso parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- con nota del 06.02.2023 a firma del dirigente della direzione generale Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, pervenuta al Comune di Lomazzo con nota prot. 3024 del 07.02.2023, Regione Lombardia ha espresso il parere di conformità al Piano di Indirizzo Forestale;
- con nota del 06.02.2023 a firma del dirigente della direzione Generale Territorio e Protezione Civile Urbanistica e Assetto del Territorio, pervenuta al Comune di Lomazzo con nota prot. 3273 del 09.02.2023, Regione Lombardia ha rilevato che la previsione urbanistica oggetto della Variante al PGT non interferisce con le previsioni riferite alle aree di laminazione del PTR;
- in data 22.12.2022, con nota prot. 30939, è stato acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), relativamente agli aspetti di tutela ambientale, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005;
- entro i termini di cui all'art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005 non risulta pervenuto il parere dell'Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Como (ATS) relativamente agli aspetti di tutela igienico sanitari e, pertanto, si intende lo stesso reso favorevolmente;
- successivamente alla chiusura del termine del 27.12.2023 si è provveduto alla catalogazione delle osservazioni, in ordine di presentazione con riferimento al numero di protocollo, e all'istruttoria delle stesse;

Considerato che le osservazioni e i pareri pervenuti e debitamente raccolti, registrati e protocollati, sono stati valutati, come risulta dall'"Allegato 02V – Proposta di controdeduzione pareri e osservazioni" che costituisce parte integrante della presente Delibera;

A questo punto il Sindaco passa al Consigliere Corbella la parola per l'esame delle singole osservazioni, che vengono esaminate e votate singolarmente.

Il Sindaco precisa altresì che nel lavoro di illustrazione delle controdeduzioni alle osservazioni proposte dalla Amministrazione Comunale al Consiglio sarà coadiuvato dal tecnico incaricato della redazione della Variante, arch. Ferrari Laura.

Il Sindaco fa presente all'assemblea che nel caso in cui i Consiglieri abbiano interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado relativi alle osservazioni gli stessi devono astenersi dal partecipare alla discussione e votazione ai sensi dell'art. 78 c2 D. Lgs 267/2000.

PARERI ENTI

A questo punto l'assemblea inizia ad esaminare, discutere e votare tutti i pareri e le osservazioni pervenute:

PARERE n°

1

PROT. n°

3024

DATA

07/02/2023

Conformità al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) di Regione Lombardia

P1) oggetto parere

Considerato che la variante in oggetto interessa direttamente superfici boscate tutelate paesaggisticamente e forestalmente con la necessità di modificarne la trasformabilità secondo le nuove destinazioni individuate, valutato che la stessa variante al PGT costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 5.12.2008 n. 31, in quanto prevede l'indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF, Regione Lombardia esprime parere favorevole in ordine alla conformità al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como della variante al Piano di Governo del Territorio, a condizione che in sede di approvazione del PGT venga recepita la perimetrazione delle superfici forestali e la relativa definizione della tipologia di trasformabilità come rappresentate nei seguenti files vettoriali allegati al presente parere quale parte integrante e sostanziale.

P1) controdeduzioni

Con riferimento al parere di conformità condizionato di Regione Lombardia è opportuno procedere ad apportare le necessarie modifiche agli atti costituenti la Variante parziale al PGT in ordine al recepimento della perimetrazione delle superfici forestali e della relativa definizione della tipologia di trasformabilità, così come rappresentate nella documentazione allegata al parere.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela)

PARERE n°

2

PROT. n°

3273

DATA

09/02/2023

Compatibilità al Piano Territoriale Regionale (PTR) di Regione Lombardia

P2) oggetto parere

Considerato che la variante in questione non incide in modo significativo sul documento di piano e non evidenzia incompatibilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi del PTR, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario sopracitato, non sussistono i presupposti per l'espressione del parere regionale ai sensi dell'art.13, comma 8, della LR n. 12/d5.

P2) controdeduzioni

In ordine ai contenuti della nota di Regione Lombardia si prende atto che non sussistono i presupposti per l'espressione del parere regionale ai sensi dell'art.13, comma 8, della LR n. 12/d5 e che, come indicato, la Variante parziale al PGT non evidenzia incompatibilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi del PTR.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela) n. 0 contrari

PARERE n°

3

PROT. n°

4087

DATA

17/02/2023

Compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Como

P3a) oggetto parere

La Provincia esprime parere di compatibilità della Variante al PTCP in merito agli ambiti di nuova espansione in relazione al consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP, in relazione alla rete ecologica e alla gestione dei boschi (PIF) e in ordine alla valutazione di coerenza con l'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 come da parere di sintesi.

P3a) controdeduzioni

Con riferimento ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP, si prende atto di quanto indicato nel parere di compatibilità della Provincia di Como.

Nel merito della rete ecologica e allo stralcio della porzione di “zona D2.1” dal Corridoio Ecologico di Secondo Livello (ECS) e alla sua classificazione quale ambito non di rete, è opportuno procedere ad apportare le necessarie modifiche agli atti costituenti la Variante parziale al PGT.

Riguardo al richiamato parere di conformità condizionato al Piano di Indirizzo Forestale, come rilevato nella proposta di controdeduzione al parere P1), si ritiene opportuno procedere ad apportare le necessarie modifiche agli atti costituenti la Variante parziale al PGT.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

P3b) oggetto parere

Oltre a quanto indicato nel merito dei contenuti della Variante parziale al PGT, nell'ambito del proprio parere Provincia di Como richiama quanto già prescritto nel provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP n. 26 del 16.11.2012 della Provincia di Como, con riferimento ai seguenti aspetti:

La rete ecologica

Si prescrive di integrare la normativa di PGT limitando la realizzazione degli impianti di

distribuzione carburante alle sole aree non appartenenti alla rete ecologica medesima.”

Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico

“Si prescrive di integrare le norme del PGT con l’indicazione di adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti. A tal proposito si suggerisce di prevedere una distanza di 100 m.”

Ingegneria naturalistica

“Si prescrive di integrare le norme di PGT con apposite disposizioni in materia di ingegneria naturalistica come previsto dall’art.31 delle norme del PTCP.”

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

“Oltre alla fascia di rispetto correttamente individuate (villa Somaini e villa Raimondi), deve essere predisposto articolo nella normativa.”

P3b) controdeduzioni

Nel merito del recepimento di quanto già prescritto nel provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP n. 26 del 16.11.2012 della Provincia di Como, va osservato che al fine di garantire una compiuta coerenza della disciplina normativa a cui sono riferite, si ritiene opportuno rimandarne la trattazione ed il recepimento nell’ambito della Variante generale al PGT avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 16.07.2019, successivamente rettificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020.

A questo riguardo va evidenziato che nell’ambito del procedimento di Variante generale al PGT in itinere, è stata effettuata la messa a disposizione del Rapporto preliminare / documento di scoping e in data 20.01.2023 è stata svolta la Prima Conferenza di VAS.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **rinviare** la richiesta della Provincia rimandando la trattazione ed il recepimento nell’ambito della Variante generale al PGT avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 16.07.2019, successivamente rettificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

P3c) oggetto parere

In ordine alla valutazione di coerenza con l’integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, richiamato che il consumo di suolo generato dalle Varianti finalizzate all’ampliamento di attività economiche già esistenti, concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo, (art. 5 comma 4 della LR 31/14), Provincia di Como evidenzia che la Variante adottata è ammissibile nonostante il bilancio ecologico del suolo risulti positivo.

P3c) controdeduzione

In ordine alla valutazione di coerenza con l’integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, si prende atto che la Variante adottata è ritenuta ammissibile nonostante il bilancio ecologico del suolo risulti positivo.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell’osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

PARERE n°

4

PROT. n°

30939

DATA

22/12/2022

P4) oggetto parere

Richiamando i contenuti del contributo reso nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, ARPA per quanto di competenza ritiene che la sostenibilità della variante possa trovare soluzione con l'osservanza ai contenuti normativi e alle disposizioni di Legge.

Rimanda a quanto determinato dalla Provincia di Como per la compatibilità al PTCP della Provincia di Como e al competente ufficio dell'UTR per gli aspetti forestali di compatibilità con il Piano di Indirizzo Forestale.

P4) controdeduzioni

In ordine ai contenuti del parere di competenza si prende atto dei richiami alle valutazioni precedentemente espresse riscontrando quanto segue:

- nel merito delle due aree ricondotte a “zone E2 – ambiti boscati”, richiamato il parere di conformità al PIF reso da Regione Lombardia, la Variante parziale al PGT costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 5.12.2008 n. 31, in quanto prevede l'indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF;
- riguardo alla scelta di voler ricorrere alla quota aggiuntiva di espansione insediativa nella misura massima del 1,5% dell'area urbanizzata, va osservato che quest'ultima, così come riportata nella tabella di pag. 29 della Relazione di variante, è da riferire all'incremento attribuito dal PTCP della Provincia di Como ai Centri urbani di rilevanza sovracomunale – poli attrattori ed equivale ad una superficie aggiuntiva di 4 ettari rispetto ai 7,21 ettari di Superficie ammissibile delle espansioni (SAE) e porta ad un totale complessivo di SAE massima pari 11,21 ettari.
- Come risulta dalla stessa tabella riferita alla Verifica della sostenibilità insediativa della Variante parziale al PGT e dal medesimo parere di compatibilità al PTCP della Provincia di Como, va evidenziato che la Variante non ricorre all'incremento dell'1,5% della superficie urbanizzata. La quota di incremento è unicamente indicata ai fini della verifica della sostenibilità insediativa, come disciplinata dall'articolo 38, comma 3, delle NTA del PTCP della Provincia di Como e come già riportata dal Provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT vigente.
- A fronte della previsione di ampliamento del tessuto produttivo delineata dalla Variante parziale, il consumo di suolo complessivo pari a 47.157 mq derivato dalla somma della superficie delle espansioni del PGT vigente (42.048 mq) e della superficie delle aree di espansione previste dalla Variante (6.386 mq) risulta, infatti, inferiore alla stessa Superficie ammissibile delle espansioni (SAE) di 7,21 ettari, senza dunque comportare alcuna erosione dell'ulteriore incremento attribuito a Lomazzo dal PTCP in ragione del ruolo di Centro urbano di rilevanza sovracomunale – polo attrattore.
- Come già rilevato nella Relazione, va osservato altresì che la Variante rientra tra le fattispecie previste dal regime transitorio disciplinato dalla LR 31/2014, essendo la stessa riferita all'ampliamento di attività economiche già esistenti. Nel merito delle finalità e dei criteri della LR 31/2014 riferiti al consumo di suolo e al bilancio ecologico del suolo occorre, infine, osservare come, benché la Variante rientri tra le fattispecie previste dalla norma transitoria l'ampliamento non rilevi ai fini del bilancio ecologico, la misura di compensazione forestale adottata ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale che porta a ricondurre a “zone E2 – ambiti boscati” due aree individuate dal PGT vigente quale “zona VPU – verde privato della città costruita”, risponda ai criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici

definiti dal “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14” assunti dalla stessa Variante parziale.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell’osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE n°	1	PROT. n°	27275	DATA	05/11/2022
-----------------	---	----------	-------	------	------------

Osservante: Valerio Seziani

oggetto osservazione (sintesi)

Con riferimento all’ambito di completamento AC1, l’osservante chiede che:

O1a) la rotatoria inizialmente ubicata sull’area dismessa della ditta Spumador, soluzione questa recepita in fase di progetto preliminare anche da Ferrovie Nord Milano, non venga spostata lungo l’asse di viale Como, in lato sud.

Il mantenimento della rotonda sull’area inizialmente identificata permetterebbe l’esistenza di un’area “cuscinetto” dotata di una cortina arborea e arbustiva, come indicato nelle NTA in variante, che mitigherebbe l’impatto visivo e sonoro che la nuova zona industriale genererà.

controdeduzioni

O1a) In ordine alla richiesta dell’osservante va evidenziato che la soluzione viabilistica riferita alla traslazione della rotatoria in direzione sud permette di ottemperare alle finalità della Variante parziale, garantendo un disegno più funzionale al tracciato di collegamento con via Bernardino Luini e il completamento della viabilità locale di questa porzione di territorio e, al contempo, l’ampliamento dell’attività economica esistente che, mediante la cessione a titolo gratuito delle aree, partecipa alla realizzazione delle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e delle aree necessarie alla stessa realizzazione della viabilità locale e della relativa rotatoria di via Como.

Con riguardo alla mitigazione dell’impatto visivo e sonoro della zona produttiva e della necessità di garantire un’area “cuscinetto” rispetto al tessuto residenziale, va osservato che, tenuto conto delle opere infrastrutturali, l’art. 48.bis comma 3.5 delle Norme del Piano delle Regole, riferito alla disciplina di attuazione dell’ambito di completamento AC1, già prevede “la realizzazione, a carico dell’Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell’insediamento produttivo, sia verso il sottopasso ferroviario di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT, attraverso la definizione di una cortina arborea ed arbustiva di profondità variabile lungo l’intero sviluppo del limite di proprietà tenendo conto delle esigenze della logistica aziendale e della presenza del sottopasso”.

Tenuto conto della necessità di contemperare entrambe le finalità della Variante parziale e delle prescrizioni riferite agli interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell’ampliamento produttivo di cui all’art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, si propone pertanto di non accogliere l’osservazione.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 astenuti

O1b) quanto indicato nelle prescrizioni specifiche delle NTA in variante riferito alle mitigazioni paesistiche e ambientali dell'insediamento produttivo venga normato in maniera più chiara e specifica, attribuendo un contenuto preciso e puntuale al passaggio "(...) attraverso la definizione di una cortina arborea e arbustiva di profondità variabile lungo l'intero sviluppo del confine di proprietà (...)".

L'osservante ritiene che sarebbe opportuno inserire nelle norme l'imposizione di una fascia a verde alberata e arbustiva di larghezza minima pari all'altezza massima prevista dalle NTA per le costruzioni, oppure evitare di modificare il tracciato viabilistico, ovvero lo spostamento della rotatoria e del tratto di collegamento con via Luini, mantenendo gli spazi residui oltre l'erigenda strada e verso le aree residenziali, a verde alberato.

Controdeduzioni

O1b) Con riguardo agli interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale occorre innanzitutto osservare che l'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, specificatamente riferito alla disciplina di attuazione dell'ambito di completamento AC1, già prevede al comma 3.5. "la realizzazione, a carico dell'Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'insediamento produttivo, sia verso il sottopasso ferroviario di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT, attraverso la definizione di una cortina arborea ed arbustiva di profondità variabile lungo l'intero sviluppo del limite di proprietà tenendo conto delle esigenze della logistica aziendale e della presenza del sottopasso".

Valutata la richiesta dell'osservante si ritiene opportuno integrare la disciplina normativa con l'introduzione di un parametro minimo di profondità della cortina arborea ed arbustiva da realizzare lungo l'intero limite dell'ambito di completamento AC1, al fine di assicurare la mitigazione dell'impianto produttivo in ampliamento rispetto al tessuto residenziale che si sviluppa a sud della nuova viabilità di collegamento con via Luini. A questo riguardo occorre osservare che la medesima sezione stradale del nuovo tracciato contribuisce ad interporre tra la zona di completamento D2.1 e la zona residenziale B2 una distanza pari o superiore all'altezza massima prevista dalla disciplina di attuazione dell'ambito AC1. Va evidenziato altresì che la realizzazione di una cortina arborea ed arbustiva è prevista anche lungo il limite meridionale della nuova viabilità di collegamento, a confine con il tessuto residenziale esistente.

Nel merito della subordinata richiesta di "evitare di modificare il tracciato viabilistico, ovvero lo spostamento della rotatoria e del tratto di collegamento con via Luini, mantenendo gli spazi residui oltre l'erigenda strada e verso le aree residenziali, a verde alberato" va richiamato quanto già argomentato con riferimento al punto O1a) dell'osservazione, ovvero che la soluzione viabilistica individuata dalla Variante parziale e dall'Allegato E – Aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022, riferita alla traslazione della rotatoria in direzione sud permette di ottemperare alle finalità della Variante parziale, garantendo un disegno più funzionale al tracciato di collegamento con via Bernardino Luini e il completamento della viabilità locale di questa porzione di territorio e, al contempo, l'ampliamento dell'attività economica esistente che, mediante la cessione a titolo gratuito delle aree, partecipa alla realizzazione delle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e delle aree necessarie alla stessa realizzazione della viabilità locale e della relativa rotatoria di via Como.

Tenuto conto delle prescrizioni specifiche già riferite all'ambito di completamento AC1, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale e, nel contempo, la fattibilità del nuovo tracciato viario di collegamento e dell'ampliamento produttivo, oltre alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como, si propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione, introducendo il parametro di 8,0 (otto) metri quale profondità minima per la definizione della cortina arborea ed arbustiva.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **parziale accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

O1c) venga prestata particolare attenzione alle aree che dovranno essere destinate a parcheggio TIR: le stesse andrebbero limitate il più possibile e tenute lontano dalle aree residenziali.

controdeduzioni

O1c) Nel merito delle aree che dovranno essere destinate a parcheggio TIR va innanzitutto premesso che, all'interno degli atti della Variante parziale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.10.2022, la dotazione minima di parcheggi privati non risulta puntualmente localizzata.

Valutate le argomentazioni apportate dall'osservante e al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alla mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'ambito di completamento produttivo AC1, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione, integrando la disciplina normativa di cui all'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole con riferimento alla localizzazione delle aree a parcheggio.

Nel merito si propone di specificare che, all'interno dell'area collocata a sud della prevista viabilità locale di collegamento con via Luini e della rotatoria su via Como, possa essere unicamente realizzata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali riferita alle autovetture degli addetti insediati, con l'esclusione dei mezzi pesanti.

Si propone altresì di integrare la disciplina normativa di cui al comma 3.3 dell'art. 48.bis, specificando che la medesima area a parcheggio pertinenziale debba essere opportunamente alberata e prevedere la realizzazione lungo il limite perimetrale di un doppio filare alberato, in grado di costituire una idonea schermatura arborea ed arbustiva verso il limitrofo tessuto residenziale.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

O1d) l'Amministrazione Comunale voglia respingere l'istanza presentata dalla Soc. Spumador spa, con conseguente sospensione dell'attuazione del comparto AC1, fermo restando la possibilità da parte dell'A.C. di continuare nell'iter di approvazione della variante urbanistica atta al recepimento della soluzione tecnica individuata da Ferrovie Nord Milano. L'osservante rileva che, non essendo ancora la società Spumador proprietaria dell'area, la stessa non abbia alcun titolo per chiedere la Variante al PGT.

controdeduzioni

O1d) Con riferimento alla richiesta dell'osservante e alle argomentazioni addotte è opportuno, innanzitutto, osservare che la Variante parziale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.10.2022 non è da riferire alla fattispecie indicata nell'osservazione, ovvero alle varianti urbanistiche di cui all'art. 97 della LR 12/2005. Quest'ultime sono specificatamente riferite alla disciplina prevista dall'articolo 8 del d.P.R. 160/2010, qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT.

Diversamente, nel caso in oggetto, la Variante parziale al PGT risulta finalizzata:

- all'attuazione delle previsioni a valenza regionale riferite alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e al recepimento delle aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui all'Allegato E della DGR XI/7030 del 26.09.2022 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Eliminazione 2 PL nei comuni di Lomazzo e Cadorago";
- all'ampliamento di attività economiche già esistenti, quali nello specifico il comparto produttivo interessato dalle nuove opere infrastrutturali a valenza regionale e dalle previsioni viabilistiche di scala locale inerenti al tracciato di collegamento con via Luini.

Nel merito dell'ampliamento produttivo oggetto di Variante urbanistica parziale non sussiste pertanto la necessità che, per essere attuata, l'interessato proponente l'istanza sia proprietario dei terreni di cui chiede la variante. La previsione dell'ambito di completamento AC1 di cui all'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole non è, infatti, connessa ad un progetto presentato allo sportello unico per le attività produttive sulle medesime aree.

Nel procedere alla Variante parziale al PGT l'Amministrazione Comunale ha tenuto conto di una duplice necessità e finalità: da un lato quella di dare attuazione all'opera sostitutiva in sottopasso al PL Km 31+267 di via Alla Fonte in comune di Cadorago e Lomazzo che collega viale Como alla SP30; dall'altro di consentire l'ampliamento di un'attività produttiva esistente sul territorio comunale e proprio a cavaliere tra Cadorago e Lomazzo, peraltro direttamente interessata dalle stesse opere infrastrutturali a valenza regionale.

Con riferimento all'ampliamento dell'attività economica esistente, così come specificato nelle stesse premesse della Relazione di Variante, la modifica della destinazione d'uso, ovvero la previsione riferita all'ambito di completamento AC1 di cui all'art. 48bis delle Norme del Piano delle Regole riguarda le "aree di proprietà e in disponibilità della Soc. Spumador Spa" e non già le sole aree di proprietà come invece riportato dall'osservante, laddove cita alcuni passaggi della Relazione.

La stessa relazione da conto come, sotto il profilo procedurale, l'istanza presentata da Spumador faccia seguito ad un processo di pianificazione che si protrae da tempo, nell'ambito del quale le previsioni di carattere infrastrutturale riferite al superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e al collegamento viario tra via Como e via Luini assumono un ruolo rilevante e dirimente.

Proprio con l'obiettivo di dare compimento a questo lungo processo, segnato da alterne vicende e dalla molteplicità degli attori coinvolti, a partire dalle intese intercorse con Regione Lombardia, Ferrovie Nord ed il Comune di Cadorago confluite nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto quindi opportuno intraprendere un procedimento di Variante parziale al PGT, in grado di affrontare in un'unica sede gli aspetti urbanistici ed infrastrutturali delle aree coinvolte.

Il coinvolgimento nell'ambito della Variante parziale delle aree di proprietà e in disponibilità della Soc. Spumador Spa, tenuto conto dell'istanza pervenuta dalla medesima società, mira pertanto a mettere in atto uno stretto coordinamento delle previsioni di carattere urbanistico con la definizione delle opere finalizzate all'eliminazione del passaggio a livello di via alla Fonte, ponendo a fondamento dell'intero processo l'interesse pubblico connesso agli aspetti attuativi delle previsioni

infrastrutturali e alle ricadute sociali ed economiche derivanti dal mantenimento del tessuto economico locale.

Uditi gli interventi in aula, il Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 astenuti

OSSERVAZIONE n°

2

PROT. n°

29166

DATA

30/11/2022

osservante

Comitato Lomazzo Nord / Carmela Ierardi (Presidente)

oggetto osservazione (sintesi)

Con riferimento ai contenuti di Variante, l'osservante chiede che:

O2a) vengano attuate le seguenti opere di mitigazione volte sia al sottopasso che all'ampliamento di Spumador:

1. una fitta cortina di alberi di alto fusto sempre verdi delimitanti tutto il percorso viario su ambo i lati di sottopasso e lungo i percorsi stradali di raccordo del sottopasso con le rotatorie di via M. San Primo e di via Como;
2. barriere antirumore lungo tutto il percorso del sottopasso compresi i nuovi percorsi stradali di raccordo del sottopasso fino alle rotatorie con la via M. San Primo e la via Como;
3. utilizzo di tappeto stradale fonoassorbente;
4. pannelli fonoassorbenti sulle pareti del sottopasso e sulla parte superiore dell'opera al fine di evitare l'effetto "cassa di risonanza" delle pareti stesse;
5. pannelli fonoassorbenti a parete e a soffitto del magazzino automatico;
6. vernici "mangia smog" per la finitura delle pareti del magazzino automatico e del sottopasso;
7. una cortina alberata di sempre verdi lungo il parcheggio antistante il condominio I Cedri in lato SP30;
8. diminuzione della pendenza del sottopasso in lato Spumador / via Como con realizzazione della rotonda il più possibile verso sud in zona Villa Clerici, così da ridurre la potenza dei mezzi di trasporto e di conseguenza l'inquinamento ambientale e acustico.

controdeduzioni

O2a) Riguardo alle opere di mitigazione va innanzitutto premesso che i punti 2), 3), 4), 7) e 8) sono da riferire ad aspetti progettuali e soluzioni tecniche dell'opera di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e collegamento con la SP30, avente valenza regionale. Come tali non sono, pertanto, di competenza dell'Amministrazione Comunale e dello stesso procedimento di Variante urbanistica che limita il proprio campo d'azione al recepimento delle aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui all'Allegato E della DGR XI/7030 del 26.09.2022 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Eliminazione 2 PL nei comuni di Lomazzo e Cadorago".

Relativamente ai punti 5) e 6), le richieste sono da riferire ad aspetti progettuali e planivolumetrici e soluzioni tecniche anche relative agli impianti tecnologico di servizio che riguardano il livello di progettazione definitiva dell'intervento, ovvero il Permesso di Costruire Convenzionato attraverso il quale deve trovare attuazione il previsto ampliamento produttivo. A questo riguardo è opportuno osservare che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L 447/95, preventivamente al rilascio di qualsiasi titolo abilitativo edilizio, o per l'inizio delle attività, deve essere acquisita da parte del Comune una idonea relazione previsionale di impatto acustico di dettaglio che consideri tutte le attività realizzate nelle strutture previste e attesti il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore diurni e notturni inerenti alla zona di ubicazione di tali attività e inerenti le zone di ubicazione dei recettori nell'intorno.

Con riferimento, infine, al punto 1), la previsione di una fitta cortina di alberi su ambo i lati del sottopasso risulta già assolta dalle prescrizioni specifiche riferite all'ambito di completamento AC1 di cui all'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, laddove viene prescritto che "l'intervento di attuazione dell'ambito AC1 deve prevedere la realizzazione, a carico dell'Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'insediamento produttivo, sia verso il sottopasso di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT".

Tenuto conto delle prescrizioni specifiche già riferite all'ambito di completamento AC1, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale e, nel contempo, la fattibilità del nuovo tracciato viario di collegamento e dell'ampliamento produttivo, oltre alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como, si propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione, introducendo il parametro di 8,0 (otto) metri quale profondità minima per la definizione della cortina arborea ed arbustiva.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **parziale accoglimento** dell'osservazione.
Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

O2b) vengano attuate le seguenti opere di compensazione nell'area comunale a nord del sottopasso:

- realizzazione del collegamento all'uscita autostradale di Lomazzo nord alla rotonda di via Monte San Primo;
- copertura del tratto di sottopasso compreso tra il condominio I Cedri e la ferrovia con contestuale creazione di un parco urbano e relative attrezzature;
- creazione di collegamenti ciclopeditoni a detto parco urbano, con possibilità di accesso ai soli mezzi di manutenzione e soccorso.

Controdeduzioni

O2b) Nel merito della richiesta di attuazione delle opere di compensazione indicate dall'osservante, occorre rilevare che le stesse esulano dai contenuti propriamente urbanistici della Variante parziale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.10.2022 o interessano aree, tipologie di intervento o soluzioni tecniche che non possono essere assolte nell'ambito del procedimento in atto.

L'osservazione non è da ritenersi pertinente rispetto ai contenuti della Variante parziale al PGT.

Uditi gli interventi in aula, il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

O2c) vengano attuate le seguenti opere di riqualificazione riferite a:

- marciapiede sulla Provinciale via Monte San Primo a partire dalla rotonda con via Ceresio fino alla nuova rotonda di raccordo con il sottopasso.

Controdeduzioni

Con riferimento alla richiesta di attuazione delle opere di riqualificazione lungo via Monte San Primo con la realizzazione di un nuovo marciapiede, occorre osservare che le stesse esulano dai contenuti urbanistici della Variante parziale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.10.2022 e non possono essere assolte nell'ambito del procedimento in atto.

L'osservazione non è da ritenersi pertinente rispetto ai contenuti della Variante parziale al PGT. Si propone, pertanto, di non accogliere.

Uditi gli interventi in aula, il Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

O2d) vengano valutati i seguenti aspetti:

- costi di manutenzione del sottopasso
- piano industriale di dismissione della società Spumador qualora la stessa venisse a cessare la propria attività.

controdeduzioni

O2d) Riguardo alle sollecitazioni riportate nelle considerazioni conclusive dell'osservazione, occorre innanzitutto premettere che, per la loro formulazione, le stesse non vengono a configurarsi quali osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione rispetto agli atti di Variante parziale adottata ma possono essere intesi quali contributi collaborativi nell'ambito del procedimento.

Nel merito dei contenuti va evidenziato che entrambe gli elementi messi in evidenza dall'osservante esulano dai contenuti urbanistici della Variante parziale al PGT. La partecipazione dei comuni limitrofi ai costi di manutenzione e la necessità di discutere un piano industriale di dismissione della società Spumador Spa qualora la stessa venisse a cessare la propria attività riguardano aspetti non pertinenti rispetto al procedimento in atto che non possono pertanto trovare accoglimento.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

OSSERVAZIONE n°

3

PROT. n°

30868

DATA

21/12/2022

Osservante: Spumador SpA

oggetto osservazione (sintesi)

Con riferimento ai contenuti di Variante, l'osservante chiede che:

O3a) l'adeguamento degli atti della variante al PGT adottata e in particolare dell'elaborato B5 del Piano dei Servizi ai contenuti del Piano delle Regole e del vigente PGT del Comune di Cadorago relativamente alla rete ecologica provinciale;

Controdeduzioni

O3a) Preso atto di quanto indicato da Provincia di Como nel parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in merito allo stralcio dell'ambito AC1 dal Corridoio Ecologico di Secondo Livello (ECS) della Rete Ecologica Provinciale, la richiesta dell'osservante viene accolta in adeguamento degli atti della Variante al PGT al parere reso da Provincia.

Uditi gli interventi in aula, il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari

O3b) la modifica delle indicazioni non coerenti con i contenuti specifici della variante al PGT, con le prescrizioni dell'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole e con il Protocollo d'intesa sottoscritto da Spumador e dai Comuni di Cadorago e Lomazzo.

Controdeduzioni

O3b) In ordine alla richiesta di modifica delle indicazioni non coerenti va innanzitutto evidenziato che l'osservazione non contiene uno specifico riferimento alle parti che vengono ritenute da modificare. In assenza di una puntuale e articolata richiesta di modifica e valutata la coerenza tra gli atti citati dall'osservante, si propone di non accogliere in quanto non pertinente.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

OSSERVAZIONE n°	4	PROT. n°	30964	DATA	21/12/2022
-----------------	---	----------	-------	------	------------

(prot. n. 30946 del 21.12.2022)

osservante

Calarco Antonio / Gloria Martello

oggetto osservazione (sintesi)

O4) L'osservante chiede di rinviare l'approvazione della Variante al PGT dopo un incontro con lo scrivente e gli altri proprietari residenti nella zona.

controdeduzioni

O4) L'osservante esprime proprie valutazioni di carattere generale senza formulare una specifica richiesta di modifica degli elementi di natura tecnica, ambientale e paesaggistica degli atti di

Variante al PGT.

Nel merito della richiesta va osservato che il rinvio dell'approvazione della Variante al PGT deriva da considerazioni di carattere prettamente politico. L'osservazione non è pertanto valutabile sotto il profilo tecnico.

Uditi gli interventi in aula, il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 astenuti

OSSERVAZIONE n°	5	PROT. n°	30955	DATA	22/12/2022
------------------------	----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Claudio Bianchi / Amministratore Residence dei Castagni – via Como 50 a/b/c

OSSERVAZIONE n°	7	PROT. n°	31034	DATA	22/12/2022
------------------------	----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Angela Belcastro

OSSERVAZIONE n°	8	PROT. n°	31073	DATA	23/12/2022
------------------------	----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Francesco Neri

OSSERVAZIONE n°	9	PROT. n°	31076	DATA	23/12/2022
------------------------	----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Luciano Manfredi

OSSERVAZIONE n°	10	PROT. n°	31082	DATA	23/12/2022
------------------------	-----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Rosolino Licari

OSSERVAZIONE n°	12	PROT. n°	31199	DATA	27/12/2022
------------------------	-----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Francesco Scura

OSSERVAZIONE n°	13	PROT. n°	31200	DATA	27/12/2022
------------------------	-----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Roberto Favero

OSSERVAZIONE n°	14	PROT. n°	31240	DATA	27/12/2022
------------------------	-----------	-----------------	--------------	-------------	-------------------

Osservante: Claudio Saibene

OSSERVAZIONE n°

18

PROT. n°

31425

DATA

28/12/2022

Osservante: Giuseppe Marando

Tutte le osservazioni suesposte sono state effettuate con le medesime richieste.

oggetto osservazione (sintesi)

Gli osservanti chiedono di non approvare la Variante al PGT tenuto conto degli aspetti di carattere ambientale, urbanistico ed economico connessi alle modifiche introdotte al tessuto urbano (inserimento di aree a verde in zona D2.1), alla viabilità (spostamento rotatoria verso sud), all'area a parcheggio dei mezzi pesanti e alla costruzione di un edificio completamente fuori contesto.

controdeduzioni

O10) Gli osservanti esprimono proprie valutazioni di carattere generale in merito agli aspetti evidenziati, chiedendo la non approvazione della Variante al PGT, senza formulare una specifica richiesta di modifica degli elementi di natura tecnica, ambientale e paesaggistica degli atti adottati.

Va osservato che la non approvazione della Variante al PGT deriva da considerazioni di carattere prettamente politico. L'osservazione non è pertanto valutabile sotto il profilo tecnico.

Con riferimento ad alcuni aspetti richiamati dall'osservante è opportuno sottolineare quanto segue.

Riguardo al citato inserimento del Parco del Lura nell'area a destinazione industriale, va evidenziato che l'ambito di completamento AC1 è totalmente esterno al Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) Parco del Lura, come riconosciuto con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5311 del 24.11.1995, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e successivi Decreti Provinciali.

Nel merito dell'“area a posteggio per mezzi pesanti” evidenziata dall'osservante va rilevato che la Variante parziale al PGT e, nello specifico, le disposizioni di attuazione dell'ambito di completamento AC1 (art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole) non individuano e localizzano puntualmente la dotazione minima di parcheggi privati che l'intervento deve garantire.

A questo riguardo, è opportuno richiamare la proposta di controdeduzione all'osservazione O1c), laddove si propone di integrare la disciplina normativa di cui all'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole con riferimento alla localizzazione delle aree a parcheggio. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alla mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'ambito di completamento produttivo AC1, in accoglimento dell'osservazione O1c) viene proposto di specificare che, all'interno dell'area collocata a sud della prevista viabilità locale di collegamento con via Luini e della rotatoria su via Como, possa essere unicamente realizzata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali riferita alle autovetture degli addetti insediati, con l'esclusione dei mezzi pesanti. Si propone altresì di integrare la disciplina normativa di cui al comma 3.3 dell'art. 48.bis, specificando che la medesima area a parcheggio pertinenziale debba essere opportunamente alberata e prevedere la realizzazione lungo il limite perimetrale di un doppio filare alberato, in grado di costituire una idonea schermatura arborea ed arbustiva verso il limitrofo tessuto residenziale.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** delle osservazioni 5-7-8-9-10-12-13-14-18.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

Osservante: Donatella Saporiti

oggetto osservazione (sintesi)

L'osservante chiede che:

O6a) la Variante non venga attuata;

controdeduzioni

Nel merito dei contenuti dell'osservazione occorre innanzitutto premettere l'errato riferimento alla trasformazione di un'"area boschiva posta all'interno del Parco del Lura", in zona D2.1 "tessuto di completamento prevalentemente industriale denominato AC1".

A questo riguardo va evidenziato che l'ambito di completamento AC1 è totalmente esterno al Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) Parco del Lura, come riconosciuto con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5311 del 24.11.1995, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e successivi Decreti Provinciali.

Con riferimento all'oggetto l'osservante esprime proprie valutazioni di carattere generale in merito agli aspetti evidenziati, chiedendo la non approvazione della Variante al PGT, senza formulare una specifica richiesta di modifica degli elementi di natura tecnica, ambientale e paesaggistica degli atti adottati.

Va osservato che la non approvazione della Variante al PGT deriva da considerazioni di carattere prettamente politico. L'osservazione non è pertanto valutabile sotto il profilo tecnico. Si ritiene pertanto di procedere all'approvazione della variante e di non accogliere l'osservazione.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

O6b) la rotatoria inizialmente ubicata sull'area dismessa della ditta Spumador, soluzione recepita in fase di progetto preliminare anche da Ferrovie Nord Milano, non venga spostata lungo l'asse di via Como, in direzione sud, mantenendo a verde privato l'area compresa tra la strada in progetto e le zone residenziali.

controdeduzioni

O6b) In ordine alla subordinata richiesta dell'osservante, va richiamato quanto già argomentato con riferimento alla proposta di controdeduzione dell'osservazione O1a), ovvero che la soluzione viabilistica individuata dalla Variante parziale e dall'Allegato E – Aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022, riferita alla traslazione della rotatoria in direzione sud permette di ottemperare alle finalità della Variante parziale, garantendo un disegno più funzionale al tracciato di collegamento con via Bernardino Luini e il completamento della viabilità locale di questa porzione di territorio e, al contempo, l'ampliamento dell'attività economica esistente che, mediante la cessione a titolo gratuito delle aree, partecipa alla realizzazione delle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e delle aree necessarie alla stessa realizzazione della viabilità locale e della relativa rotatoria di via Como.

Con riguardo al mantenimento a verde privato dell'area compresa tra la strada in progetto e le zone residenziali va osservato che, tenuto conto delle opere infrastrutturali, l'art. 48.bis comma 3.5 delle

Norme del Piano delle Regole, riferito alla disciplina di attuazione dell'ambito di completamento AC1, prevede "la realizzazione, a carico dell'Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'insediamento produttivo, sia verso il sottopasso ferroviario di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT, attraverso la definizione di una cortina arborea ed arbustiva di profondità variabile lungo l'intero sviluppo del limite di proprietà tenendo conto delle esigenze della logistica aziendale e della presenza del sottopasso".

Considerate le prescrizioni specifiche già riferite all'ambito di completamento AC1, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale e, nel contempo, la fattibilità del nuovo tracciato viario di collegamento e dell'ampliamento produttivo, oltre alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como, sono da richiamare le proposte di controdeduzione alle osservazioni O1b) e O1c), laddove si propone rispettivamente di:

- integrare la disciplina normativa di cui al comma 3.5 dell'art. 48.bis, introducendo il parametro di 8,0 (otto) metri quale profondità minima per la definizione della cortina arborea ed arbustiva lungo l'intero sviluppo del limite di proprietà dell'attività produttiva;
- integrare la disciplina normativa di cui al comma 3.3 dell'art. 48.bis, specificando che all'interno dell'area collocata a sud della prevista viabilità locale di collegamento con via Luini e della rotatoria su via Como, possa essere unicamente realizzata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali riferita alle autovetture degli addetti insediati, con l'esclusione dei mezzi pesanti. La stessa area a parcheggio pertinenziale deve essere opportunamente alberata e prevedere la realizzazione lungo il limite perimetrale di un doppio filare alberato, in grado di costituire una idonea schermatura arborea ed arbustiva verso il limitrofo tessuto residenziale.

Tenuto conto della necessità di contemperare le finalità della Variante parziale e valutate le proposte di modifica riferite alle richiamate osservazioni O1b) e O1c) relative agli interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'ampliamento produttivo di cui all'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

OSSERVAZIONE n°	11	PROT. n°	31198	DATA	27/12/2022
-----------------	----	----------	-------	------	------------

Osservante: Maurizio Saporiti

oggetto osservazione (sintesi)

O11) Con riferimento all'ambito di completamento AC1, l'osservante chiede la modifica del parametro riferito all'altezza massima (H) prevista dall'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole e, in particolare, che:

- la costruzione del MAV, se mai verrà approvata, venga quanto meno ridimensionata nella sua altezza che sia pari all'altezza del sovrappasso poi cassato perché considerato impattante;

e in subordine che:

- le Norme del Piano delle Regole limitino l'altezza del MAV a 16 metri (misura concordata da Spumador con la precedente Amministrazione), impedendo la costruzione di eventuali

vani tecnici o sporti sulla copertura, ovvero che l'altezza massima sia limite ultimo invalicabile per la costruzione partendo dalla quota naturale del terreno;

- le Norme del Piano delle Regole prevedano una chiara mitigazione ambientale del fabbricato con indicato chiaramente la profondità delle fasce di mitigazione ambientale che dovranno essere costruite.

controdeduzioni

O11) Relativamente alla richiesta di modificare l'altezza del magazzino automatizzato in misura pari all'altezza del sovrappasso occorre innanzitutto evidenziare come tale soluzione infrastrutturale sia stata superata e modificata dalla definizione dell'opera in sottopasso di cui al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022. È inoltre opportuno osservare che, con specifico riferimento alle altezze, non è possibile equiparare opere di tipo infrastrutturale e opere edilizie relative a fabbricati di tipo produttivo quali il citato MAV. Gli stessi impatti derivati dalle due opere (infrastrutturali ed edilizie) assumono rilievo differente anche in ragione del ruolo assunto all'interno del tessuto urbanizzato, del rapporto con gli spazi edificati e, non ultimo, dei correlati interventi di mitigazione.

In merito al parametro di altezza massima (H) disciplinato dall'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell'art. 2 delle medesime Norme l'altezza delle costruzioni (H) è definita quale "misura intercorrente tra la quota del terreno esistente o di progetto e la più alta delle quote relative a (...) piano di imposta delle travi di copertura degli edifici destinati alla produzione e al terziario".

Tenuto conto della citata definizione, in analogia a quanto indicato dall'art. 48 riferito alle zone D2 – tessuto prevalentemente industriale, l'altezza massima è calcolata "ad esclusione dei volumi tecnici e degli impianti di carattere straordinario".

Nel merito della subordinata richiesta dell'osservante riferita alla mitigazione ambientale del fabbricato, occorre innanzitutto osservare che l'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, specificatamente riferito alla disciplina di attuazione dell'ambito di completamento AC1, già prevede al comma 3.5. "la realizzazione, a carico dell'Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'insediamento produttivo, sia verso il sottopasso ferroviario di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT, attraverso la definizione di una cortina arborea ed arbustiva di profondità variabile lungo l'intero sviluppo del limite di proprietà tenendo conto delle esigenze della logistica aziendale e della presenza del sottopasso".

Valutata la richiesta dell'osservante e richiamata la proposta di controdeduzione all'osservazione O1b), si propone di integrare la disciplina normativa con l'introduzione di un parametro minimo di profondità della cortina arborea ed arbustiva da realizzare lungo l'intero limite dell'ambito di completamento AC1, al fine di assicurare la mitigazione dell'impianto produttivo in ampliamento rispetto al tessuto residenziale che si sviluppa a sud della nuova viabilità di collegamento con via Luini. A questo riguardo occorre osservare che la medesima sezione stradale del nuovo tracciato contribuisce ad interporre tra la zona di completamento D2.1 e la zona residenziale B2 una distanza pari o superiore all'altezza massima (H) prevista dalla disciplina di attuazione dell'ambito AC1. Va evidenziato altresì che la realizzazione di una cortina arborea ed arbustiva è prevista anche lungo il limite meridionale della nuova viabilità di collegamento, a confine con il tessuto residenziale esistente.

Tenuto conto delle prescrizioni specifiche già riferite all'ambito di completamento AC1, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale e, nel contempo, la fattibilità del nuovo tracciato viario di collegamento e dell'ampliamento produttivo, oltre alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como, si propone pertanto di accogliere parzialmente l'osservazione, introducendo il parametro di 8,0 (otto) metri quale profondità minima per la definizione della cortina arborea ed arbustiva.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **parziale accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

OSSERVAZIONE n°	15	PROT. n°	31250	DATA	27/12/2022
-----------------	----	----------	-------	------	------------

Osservante: Anna Maria Rusconi

oggetto osservazione (sintesi)

L'osservante chiede che:

O15a) sia stralciata la previsione di trasformare l'area ex villa Clerici in zona produttiva, mantenendone le destinazioni urbanistiche del PGT vigente;

controdeduzioni

O15a) In ordine alla richiesta dell'osservante va evidenziato che la Variante parziale al PGT risulta finalizzata:

- all'attuazione delle previsioni a valenza regionale riferite alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e al recepimento delle aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui all'Allegato E della DGR XI/7030 del 26.09.2022 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Eliminazione 2 PL nei comuni di Lomazzo e Cadorago";
- all'ampliamento di attività economiche già esistenti, quali nello specifico il comparto produttivo interessato dalle nuove opere infrastrutturali a valenza regionale e dalle previsioni viabilistiche di scala locale inerenti al tracciato di collegamento con via Luini.

Va osservato che la soluzione definita dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Eliminazione 2 PL nei comuni di Lomazzo e Cadorago" approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022 comporta interferenze con il sedime dell'impianto produttivo esistente. Per la realizzazione del tracciato e delle opere connesse al superamento della linea ferroviaria è, infatti, necessario che Spumador spa metta a disposizione del Comune di Lomazzo, libere dalle edificazioni esistenti, le aree di proprietà site in Via Como, corrispondenti al "vecchio stabilimento" e all'edificio residenziale e relativa pertinenza di Via Como 58, oltre a parte dell'area pertinenziale di "Villa Clerici", ad un edificio residenziale e relativi accessori di via Como 52, al fine di dare attuazione anche al previsto collegamento stradale tra via Como e via Bernardino Luini.

La Variante parziale mira, pertanto, a mettere in atto uno stretto coordinamento tra la definizione delle opere finalizzate all'eliminazione del passaggio a livello di via alla Fonte e le previsioni di carattere urbanistico, ponendo a fondamento dell'intero processo l'interesse pubblico connesso agli aspetti attuativi delle previsioni infrastrutturali e alle ricadute sociali ed economiche derivanti dal mantenimento del tessuto economico locale.

A fronte di quanto finora argomentato e tenuto conto della necessità di temperare entrambe le finalità della Variante parziale, si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

e in subordine:

O15b) sia garantito il mantenimento della cortina a verde esistente individuando con precisione una fascia inedificabile di mitigazione ambientale di profondità almeno 30 metri lungo il confine sud di “villa Clerici” (mapp. 217 e 8619), oltre all’intera superficie del terreno al mappale 8618.

controdeduzioni

O15b) Nel merito della subordinata richiesta dell’osservante riferita al mantenimento di una fascia inedificabile di mitigazione ambientale va osservato che l’art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, specificatamente riferito alla disciplina di attuazione dell’ambito di completamento AC1, già prevede al comma 3.5. “la realizzazione, a carico dell’Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell’insediamento produttivo, sia verso il sottopasso ferroviario di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT, attraverso la definizione di una cortina arborea ed arbustiva di profondità variabile lungo l’intero sviluppo del limite di proprietà tenendo conto delle esigenze della logistica aziendale e della presenza del sottopasso”.

Valutata la richiesta dell’osservante, è opportuno richiamare la proposta di controdeduzione alle osservazioni O1b) e O11) con la quale si propone di integrare la disciplina normativa con l’introduzione di un parametro minimo di profondità pari a 8,0 (otto) metri della cortina arborea ed arbustiva da realizzare lungo l’intero limite dell’ambito di completamento AC1, al fine di assicurare la mitigazione dell’impianto produttivo in ampliamento rispetto al tessuto residenziale che si sviluppa a sud della nuova viabilità di collegamento con via Luini.

Con riferimento alla richiesta profondità dell’area inedificabile, occorre osservare che la medesima sezione stradale del nuovo tracciato di collegamento tra viale Como e via Luini contribuisce ad interporre tra la zona di completamento D2.1 e la zona residenziale B2 una distanza pari o superiore all’altezza massima (H) prevista dalla disciplina di attuazione dell’ambito AC1.

Va evidenziato, altresì, che la realizzazione di una cortina arborea ed arbustiva è prevista anche lungo il limite meridionale della nuova viabilità di collegamento, a confine con il tessuto residenziale esistente.

Considerate le prescrizioni specifiche già riferite all’ambito di completamento AC1, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, è altresì da richiamare la proposta di controdeduzione all’osservazione O1c), laddove si propone di integrare la disciplina normativa di cui al comma 3.3 dell’art. 48.bis, specificando che all’interno dell’area collocata a sud della prevista viabilità locale di collegamento con via Luini e della rotatoria su via Como, coincidente con il mappale 8618, possa essere unicamente realizzata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali riferita alle autovetture degli addetti insediati, con l’esclusione dei mezzi pesanti. La stessa area a parcheggio pertinenziale deve essere opportunamente alberata e prevedere la realizzazione lungo il limite perimetrale di un doppio filare alberato, in grado di costituire una idonea schermatura arborea ed arbustiva verso il limitrofo tessuto residenziale.

Tenuto conto della necessità di contemperare le finalità della Variante parziale al PGT e valutate le proposte di modifica riferite alle richiamate osservazioni O1b), O1c) e O11) relative agli interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell’ampliamento produttivo di cui all’art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, si propone pertanto di non accogliere l’osservazione.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell’osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

Osservante: Ernesto Annoni

oggetto osservazione (sintesi)

O16) L'osservante chiede che sia ridotta la superficie in ampliamento della zona produttiva "Spumador" mantenendo l'area di mitigazione ambientale (verde privato tutelato) esistente attorno alla "Villa Clerici", a sud del muro ex-fabbrica Spumador sino al confine con la zona residenziale già edificata.

controdeduzioni

O16) In ordine alla richiesta dell'osservante va evidenziato che la Variante parziale al PGT risulta finalizzata:

- all'attuazione delle previsioni a valenza regionale riferite alle opere di superamento della linea ferroviaria Saronno-Como e al recepimento delle aree soggette a vincolo di salvaguardia di cui all'Allegato E della DGR XI/7030 del 26.09.2022 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Eliminazione 2 PL nei comuni di Lomazzo e Cadorago";
- all'ampliamento di attività economiche già esistenti, quali nello specifico il comparto produttivo interessato dalle nuove opere infrastrutturali a valenza regionale e dalle previsioni viabilistiche di scala locale inerenti al tracciato di collegamento con via Luini.

Va osservato che la soluzione definita dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica "Eliminazione 2 PL nei comuni di Lomazzo e Cadorago" approvato con DGR XI/7030 del 26.09.2022 comporta interferenze con il sedime dell'impianto produttivo esistente. Per la realizzazione del tracciato e delle opere connesse al superamento della linea ferroviaria è, infatti, necessario che Spumador spa metta a disposizione del Comune di Lomazzo, libere dalle edificazioni esistenti, le aree di proprietà site in Via Como, corrispondenti al "vecchio stabilimento" e all'edificio residenziale e relativa pertinenza di Via Como 58, oltre a parte dell'area pertinenziale di "Villa Clerici", ad un edificio residenziale e relativi accessori di via Como 52, al fine di dare attuazione anche al previsto collegamento stradale tra via Como e via Bernardino Luini.

La Variante parziale mira, pertanto, a mettere in atto uno stretto coordinamento tra la definizione delle opere finalizzate all'eliminazione del passaggio a livello di via alla Fonte e le previsioni di carattere urbanistico, ponendo a fondamento dell'intero processo l'interesse pubblico connesso agli aspetti attuativi delle previsioni infrastrutturali e alle ricadute sociali ed economiche derivanti dal mantenimento del tessuto economico locale.

Nel merito della richiesta dell'osservante riferita al mantenimento dell'area di mitigazione ambientale esistente attorno alla Villa Clerici, va osservato che l'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, specificatamente riferito alla disciplina di attuazione dell'ambito di completamento AC1, già prevede al comma 3.5. "la realizzazione, a carico dell'Attuatore, di un intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'insediamento produttivo, sia verso il sottopasso ferroviario di nuova formazione che verso la nuova strada locale di previsione del PGT, attraverso la definizione di una cortina arborea ed arbustiva di profondità variabile lungo l'intero sviluppo del limite di proprietà tenendo conto delle esigenze della logistica aziendale e della presenza del sottopasso".

Valutata la richiesta dell'osservante, è opportuno richiamare la proposta di controdeduzione alle osservazioni O1b) e O11) con la quale si propone di integrare la disciplina normativa con l'introduzione di un parametro minimo di profondità pari a 8,0 (otto) metri della cortina arborea ed

arbustiva da realizzare lungo l'intero limite dell'ambito di completamento AC1, al fine di assicurare la mitigazione dell'impianto produttivo in ampliamento rispetto al tessuto residenziale che si sviluppa a sud della nuova viabilità di collegamento con via Luini.

Con riferimento alla richiesta di profondità dell'area inedificabile, occorre osservare che la medesima sezione stradale del nuovo tracciato di collegamento tra viale Como e via Luini contribuisce ad interporre tra la zona di completamento D2.1 e la zona residenziale B2 una distanza pari o superiore all'altezza massima (H) prevista dalla disciplina di attuazione dell'ambito AC1.

Va evidenziato, altresì, che la realizzazione di una cortina arborea ed arbustiva è prevista anche lungo il limite meridionale della nuova viabilità di collegamento, a confine con il tessuto residenziale esistente.

Considerate le prescrizioni specifiche già riferite all'ambito di completamento AC1, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi attesi rispetto alle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, è altresì da richiamare la proposta di controdeduzione all'osservazione O1c), laddove si propone di integrare la disciplina normativa di cui al comma 3.3 dell'art. 48.bis, specificando che all'interno dell'area collocata a sud della prevista viabilità locale di collegamento con via Luini e della rotatoria su via Como, possa essere unicamente realizzata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali riferita alle autovetture degli addetti insediati, con l'esclusione dei mezzi pesanti. La stessa area a parcheggio pertinenziale deve essere opportunamente alberata e prevedere la realizzazione lungo il limite perimetrale di un doppio filare alberato, in grado di costituire una idonea schermatura arborea ed arbustiva verso il limitrofo tessuto residenziale.

Tenuto conto della necessità di contemperare le finalità della Variante parziale al PGT e valutate le proposte di modifica riferite alle richiamate osservazioni O1b), O1c) e O11) relative agli interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale dell'ampliamento produttivo di cui all'art. 48.bis delle Norme del Piano delle Regole, si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari

OSSERVAZIONE n°

17

PROT. n°

31271

DATA

27/12/2022

osservante

Immobiliare Romanò – Roberto Ferrara, Lorenza Romanò, Ernesta Luisa Romanò

oggetto osservazione (sintesi)

Gli osservanti chiedono che nella variante in oggetto venga modificata la scheda urbanistica dell'ambito "TR E" adeguandola al contenuto dell'allegato "A" al verbale di accordo di negoziazione sottoscritto in data 13/07/2021, secondo la proposta di scheda allegata all'osservazione, che richiama il predetto accordo di negoziazione.

controdeduzioni

Con riferimento ai contenuti dell'osservazione occorre innanzitutto osservare che l'area di trasformazione conformata "TR E" non costituisce oggetto della Variante parziale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.10.2022.

Va evidenziato che la trasformazione insediativa riferita al comparto "TR E" è prevista dal Documento di Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2012 e disciplinata nell'ambito dell'elaborato A.23 - Schede aree di trasformazione.

La stessa area è stato oggetto di specifica negoziazione della proposta di Piano Attuativo in

Variante al PGT, ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Documento di Piano, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29.07.2021 di presa d'atto del verbale di negoziazione.

In sede di avvio del presente procedimento di Variante parziale l'osservante ha trasmesso istanza prot. 23320 del 29.10.2020, ai fini dell'inserimento della medesima area di trasformazione tra i contenuti oggetto di modifica delle previsioni vigenti. La medesima è stata ritirata in sede di negoziazione della proposta di Piano Attuativo in Variante al PGT conclusasi in data 13.07.2021, di cui alla già citata DGC 88/2021.

Come peraltro già comunicato con nota prot. 12552 del 12.05.2022 di riscontro alla richiesta di reiterazione della modifica della scheda urbanistica dell'ambito "TR E" (prot. 10224 del 20.04.2022), la richiesta non risulta accoglibile, in quanto tardiva in relazione allo stato del procedimento in corso e relativa a modifiche ad atti e contenuti (Schede aree di trasformazione) non già oggetto del procedimento di Variante parziale. Quest'ultima non ha, infatti, riguardato l'individuazione delle aree di trasformazione e la relativa disciplina contenuta negli atti costituenti il Documento di Piano.

In ordine alle opere di viabilità lungo la SP30 connesse all'opera sostitutiva in sottopasso al PL Km 31+267 di via Alla Fonte che, come evidenziato dall'osservante, interessano anche parte dei terreni di proprietà perimetrati all'interno dell'area di trasformazione "TR E", va evidenziato che la Variante parziale limita il proprio operato alla presa d'atto della previsione infrastrutturale sovraordinata derivata dal Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord S.p.A., di cui alla DGR X/5476 del 25.06.2016 e s.m.i..

Nel merito, tenuto conto della soluzione tecnica individuata da Ferrovie Nord Milano a seguito del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la medesima società e le Amministrazioni Comunali di Lomazzo e Cadorago e, in particolare, del vincolo di salvaguardia urbanistica riferito alle aree su cui insiste la medesima, conseguente all'approvazione della fattibilità tecnica ed economica delle opere sostitutive del PL Km 31+267 di via alla Fonte di cui alla DGR XI/7030 del 26.09.2022, la Variante parziale ha pertanto apportato le necessarie modifiche alle previsioni infrastrutturali previgenti negli atti del PGT, introducendo il nuovo "corridoio di salvaguardia infrastrutturale" negli elaborati del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, nonché la specifica disciplina di cui all'art. 15 delle NTA del Documento di Piano.

Trattandosi di previsioni sovraordinate queste sono, pertanto, state trasposte negli atti di PGT senza null'altro modificare o aggiungere della disciplina delle aree di trasformazione, di cui è parte lo stesso "TR E".

Tenuto conto che le modifiche oggetto della richiesta dell'osservante esulano dalle previsioni di carattere infrastrutturale a cui lo stesso rimanda, venendo invece a modificare la disciplina contenuta nella scheda urbanistica dell'area di trasformazione "TR E", il loro accoglimento determinerebbe la necessità di una complessiva rielaborazione della Variante stessa, introducendo modifiche al Documento di Piano che non risiedono nelle motivazioni rese in fase di avvio del procedimento e nei criteri che presiedono alla stessa impostazione della Variante.

L'osservazione non è, pertanto, da ritenersi pertinente rispetto ai contenuti della Variante parziale al PGT.

Va evidenziato che le modifiche richieste dall'osservante potranno, al contrario, trovare trattazione nell'ambito della Variante generale al PGT avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 16.07.2019, successivamente rettificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020. Con riferimento alla Variante generale al PGT, il cui procedimento risulta in itinere, è stata effettuata la messa a disposizione del Rapporto preliminare / documento di scoping ed in data 20.01.2023 è stata svolta la Prima Conferenza di VAS.

Ad ogni buon conto va richiamato che, nelle more della Variante generale, la previsione riferita

all'area di trasformazione "TR E" può comunque trovare attuazione attraverso l'approvazione di un Piano Attuativo in Variante al PGT, nel rispetto degli esiti della negoziazione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29.07.2021.

Uditi gli interventi in aula, il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 contrari.

Preso atto che le modifiche apportate alla Variante di PGT in seguito all'accoglimento delle osservazioni non incidono in alcun modo sull'impianto e sulle scelte strategiche della Variante di PGT, e non hanno quindi, in alcun modo, prodotto uno stravolgimento della filosofia e dei contenuti salienti/guida della Variante PGT adottata

Viste le seguenti disposizioni legislative regionali:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 12 dell'11.03.2005 "Legge per il Governo del Territorio";
- D.G.R. n. 8/1562 del 22.12.2005 "Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato (L.R. n. 12/2005, art. 3);
- D.G.R.n.8/1681 del 29.12.2005 "Modalità per la pianificazione comunale;
- D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. n. 12 dell'11.03.2005", come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.2008;
- D.G.R. n. 8/1563 del 22.12.2005 "Valutazione Ambientale di piani e programmi (V.A.S.)";
- D.C.R.n. 8/351 del 13.03.2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi";
- D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi;
- V.A.S. (art. 4, L.R. n. 12/2005 — D.C.R. n. 351/2007);
- la Direttiva 2001/42/CE del 27/05/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Ricordato che per l'approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, è necessario fare ricorso alla procedura prevista dall'art. 13 della L.R. n. 12 del 11.03.2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di procedere contestualmente anche all'approvazione dell'approfondimento per il territorio del Comune di Lomazzo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como redatto dal Dott. Michele Cereda con le modifiche apportate alle tavole 9 e 10 a seguito del parere espresso da Regione Lombardia e pervenute al protocollo il 09/03/2023 con n° 5825:

- Relazione
- TAV. 1 – Variazioni nella superficie forestale
- TAV. 2 - Diminuzione della superficie forestale
- TAV.3 -Tipi forestali

- TAV.4 - Assetti gestionali
- TAV.5 – Proprietà di interesse forestale
- TAV. 6 - Trasformazioni ammesse nel PIF vigente
- TAV.7 – Previsioni del PGT vigente
- TAV.8 – Trasformazioni ammesse dal PIF vigente: correzione
- TAV.9 – Il bosco nelle previsioni del PGT a seguito variante- tavola modificata a seguito del parere di Regione Lombardia
- TAV.10 Trasformazioni ammesse dal PIF: nuova definizione – tavola modificata a seguito del parere di Regione Lombardia

Visti i seguenti elaborati di variante parziale al piano di governo del territorio per modifica di opere pubbliche e di interesse generale – ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, della l.r. n. 12/2005 così come modificate a seguito delle controdeduzioni, pervenute al protocollo comunale a cura dell’Arch. Laura Ferrari in data 16/03/2023 a prot. 6445:

01V – Relazione	
02V – proposta di controdeduzione pareri e osservazioni	
DOCUMENTO DI PIANO	
A.17	Aree di trasformazione
A.18	Sintesi delle previsioni urbanistiche
A.19	Carta dei vincoli
A.20	Verifica del consumo di suolo
A22	Norme
PIANO DEI SERVIZI	
B.4	Azzonamento servizi
B.5	Rete Ecologica Comunale
PIANO DELLE REGOLE	
C1	Azzonamento regole
C1.1	Azzonamento regole (1:2000)
C1.2.	Azzonamento regole (1:2000)
C1.3	Azzonamento regole (1:2000)
C.7.	Norme

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi art. 47 DPR 445/2000 ex allegato 15 DGR IX/2616/2011 pervenuta in data 05/10/2022 a prot 24643 sottoscritta dal geologo Vittorio Bruno, in merito alla compatibilità del piano geologico con i contenuti della Variante PGT oggetto della presente delibera;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Benzoni per conto della minoranza consiliare;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 astenuti, legalmente resi e accertati;

DELIBERA

1. **di prendere atto** altresì dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), dettagliatamente illustrata in premessa e, in particolare, dei contenuti del “ Rapporto preliminare”, del “Rapporto Ambientale e allegato ” e della “Sintesi non tecnica”, dei verbali delle conferenze di valutazione, del parere motivato espresso dall’autorità competente per la V.A.S. d’intesa con l’autorità procedente, nonché dei contenuti della dichiarazione di sintesi redatta dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la V.A.S;
2. **di allegare** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
 - il parere motivato espresso dall’autorità competente per la V.A.S. d’intesa con l’autorità procedente;
 - la dichiarazione di sintesi redatta dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la V.A.S.;
 - il Rapporto preliminare, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica redatto dal Dott. Luca Bisogni della Soc. NQA Srl, estensore della Valutazione Ambientale Strategica della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio;
3. **di approvare**, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005, la Variante al Piano di Governo del Territorio modifica di opere pubbliche e di interesse generale – ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio, composta dai seguenti elaborati come modificati a seguito delle controdeduzioni, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

01V – Relazione	
02V – proposta di controdeduzione pareri e osservazioni	
DOCUMENTO DI PIANO	
A.17	Aree di trasformazione
A.18	Sintesi delle previsioni urbanistiche
A.19	Carta dei vincoli
A.20	Verifica del consumo di suolo
A22	Norme
PIANO DEI SERVIZI	
B.4	Azzonamento servizi
B.5	Rete Ecologica Comunale
PIANO DELLE REGOLE	
C1	Azzonamento regole
C1.1	Azzonamento regole (1:2000)
C1.2.	Azzonamento regole (1:2000)
C1.3	Azzonamento regole (1:2000)
C.7.	Norme

4. **di prendere atto** della dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi art. 47 DPR 445/2000 ex allegato 15 DGR IX/2616/2011 pervenuta in data 05/10/2022 a prot. 24643 sottoscritta dal geologo Vittorio Bruno, in merito alla compatibilità del piano geologico con i contenuti della Variante PGT oggetto della presente delibera;
5. **di approvare**, contestualmente l'approfondimento del piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como redatto dal Dott. Michele Cereda e consegnato in data 03/10/2022 a prot. 24406/6/9 composto dai seguenti elaborati:
- Relazione
 - TAV. 1 – Variazioni nella superficie forestale
 - TAV. 2 - Diminuzione della superficie forestale
 - TAV.3 -Tipi forestali
 - TAV.4 - Assetti gestionali
 - TAV.5 – Proprietà di interesse forestale
 - TAV. 6 - Trasformazioni ammesse nel PIF vigente
 - TAV.7 – Previsioni del PGT vigente
 - TAV.8 – Trasformazioni ammesse dal PIF vigente: correzione
 - TAV.9 – Il bosco nelle previsioni del PGT a seguito variante- tavola modificata a seguito del parere di Regione Lombardia
 - TAV.10 Trasformazioni ammesse dal PIF: nuova definizione – tavola modificata a seguito del parere di Regione Lombardia
6. **Di dare altresì atto** che la pubblicazione del presente atto costituisce risposta ad ogni proponente l'osservazione secondo le motivazioni contenute nel documento (parte integrante della presente delibera): **“Allegato 02V - proposta di controdeduzione pareri e osservazioni”**
7. **Di dare mandato** altresì al Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata di procedere gli adempimenti conseguenti ovvero:
- Deposito degli atti del PGT definitivamente approvati presso la Segreteria Comunale e pubblicati nel sito web dell'Amministrazione Comunale (<http://www.comune.lomazzo.co.it>) e sito PGT WEB della Regione Lombardia, come disposto dall'art. 13, comma 10 della L.R. 12/2005 e smi
 - Invio alla Regione ed alla Provincia - come disposto dall'art. 13, comma 11 della L.R. 12/2005 e smi - degli elaborati approvati del PGT sulle basi geografiche in forma digitale ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della L.R. 12/2005 e smi
 - Pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti la Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
 - ogni atto conseguente alla presente deliberazione
8. **Di evidenziare che:**
- gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
 - fino alla suddetta pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività

che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi come stabilito dall'art. 13, comma 12 della L.R. n. 12/2005 e smi.

Successivamente, con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), n. 0 astenuti, legalmente resi e accertati;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Si riporta in separato atto il testo della discussione così come registrato e trascritto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.



Città di Lomazzo

Provincia di Como

CAP 22074
Piazza IV Novembre, 4
Cod.Fisc.e Part.I.V.A. 00566590139
Tel. 02-9694121-Fax 02-96779146
e-mail: info@comune.lomazzo.co.it
pec: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
sito web. www.comune.lomazzo.co.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.4 del 21-03-2023

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

OGGETTO: Approvazione definitiva della variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell' art. 13 della L.R.11 marzo 2005 n. 12, modifica di opere pubbliche e di interesse generale e ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Lì, 15-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Sala Arch. Elena

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RUSCONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellegotti Dott.ssa Marina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
30-03-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Pieri Dott.ssa Paola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 30-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Pieri Dott.ssa Paola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-03-2023

- [] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 21-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellegotti Dott.ssa Marina

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.